

Ministero delle Finanze - Circolare n. 11 del 28 gennaio 1993

Oggetto: Esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti. Legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 3 e dm 21 dicembre 1992.

L'art. 12 primo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto che dal 1° gennaio 1993 i corrispettivi delle operazioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, siano documentati con il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Tuttavia, l'obbligo generalizzato di documentazione dei corrispettivi, relativi alle operazioni per le quali si sottolinea non sussiste l'obbligo di emissione della fattura se non a richiesta del cliente, introdotto dal citato art. 12, trova nel terzo comma dello stesso articolo una disposizione di temperamento.

Viene, infatti, previsto che con decreto del Ministro delle Finanze, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, determinate categorie di contribuenti o di prestazioni che presentano caratteri di ripetitività e di scarso rilievo fiscale, siano esonerate dal cennato obbligo, cosiddetto di certificazione dei corrispettivi, che impone il rilascio, per ciascuna operazione effettuata, di una ricevuta fiscale ovvero di uno scontrino fiscale.

Si precisa peraltro che i soggetti che pongono in essere operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 - eccettuate quelle richiamate al punto 6 dell'art. 22 - essendo obbligati, in via normale, all'emissione della fattura, non sono interessati alla disciplina dell'art. 12, in discorso, anche in presenza della dispensa di cui all'art. 36 bis dello stesso DPR 633/72.

L'esclusione sopra indicata per le operazioni di cui al citato punto 6 dell'art. 22, trova fondamento nella circostanza che per le stesse il comma 1 di tale articolo prevede invece la non obbligatorietà dell'emissione della fattura con la conseguenza che esse sarebbero state attratte nell'ambito operativo dell'art. 12 della menzionata legge 413, qualora non fossero state espressamente esonerate per effetto del punto 6 dell'art. 1 del D.M. 21 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale del 21 dicembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, dando corso alla previsione normativa del già citato terzo comma dell'art. 12 é stato disposto l'esonero per le categorie di contribuenti e di prestazioni di seguito elencate:

(...)

20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza limitatamente a dette cessioni;

(...)

Nel punto 20, il decreto in premessa ha previsto una disposizione di esonero per la particolare attività di commercio al dettaglio denominata vendita per corrispondenza. Si precisa al riguardo che tale forma di commercio, disciplinata dall'art. 36 della legge 25 giugno 1971 n. 426 e dall'art. 55 del D.M. n. 375, del 4 agosto 1988, si caratterizza per il fatto che la determinazione del cliente all'acquisto si realizza, sul catalogo, mentre la consegna dei beni viene poi effettuata tramite servizio postale, o con mezzi di trasporto cui provvede la ditta venditrice. Si chiarisce che sono da comprendere nell'ambito della fattispecie in rassegna anche le vendite a domicilio, sempre che la consegna dei beni, oggetto degli ordini, non sia contestuale alla raccolta degli ordini stessi.

(...)